



## CITTA' DI MONOPOLI

URP-INFORMAGIOVANI

### **DISCIPLINA ORARI ESERCIZI COMMERCIALI ANNO 2004**

Il Sindaco, Avv. Paolo Antonio Leoci, con Ordinanza n. 4 del 15 Gennaio 2004 ha disposto la disciplina degli orari per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per l'anno 2004.

L'Assessore alle attività produttive, sig. Antonio Guccione, in esecuzione della normativa vigente e del riconoscimento di Monopoli quale comune ad economia turisticamente rilevante per il periodo giugno-ottobre, ha sentito le Organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, circa l'estensione della deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per gli esercizi commerciali.

Si è convenuto, quindi, che:

il riposo infrasettimanale facoltativo;

consentita la deroga all'obbligo di chiusura nei giorni domenicali e festivi nei periodi dal 18 gennaio al 29 febbraio  
dal 14 marzo al 30 maggio.  
oltre quella già prevista per il periodo estivo.

Difatti la deroga avverrà dal mese di gennaio fino al mese di ottobre del 2004.

Il periodo successivo sarà oggetto di una nuova contrattazione.

Ogni titolare di esercizio commerciale di vendita al dettaglio ha:

- la possibilità di apertura dalle ore 7,00 alle ore 22,00, non superando il limite di 12 ore di apertura giornaliera;
- l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario effettivo;
- l'obbligo di comunicare al Comune l'eventuale riposo infrasettimanale.

Le suddette disposizioni non si applicano alle tipologie di attività elencate sull'Ordinanza.

Dal Palazzo di Città, 20 gennaio 2004



**CITTA' DI MONOPOLI**  
**Provincia di Bari**

Prot.1126

Ordinanza n°4

DISCIPLINA ORARI ESERCIZI COMMERCIALI ANNO 2004

**IL SINDACO**

**RICHIAMATE** le precedenti Ordinanze Sindacali in materia di determinazione dell'orario e del riposo infrasettimanale di mezza giornata degli esercizi di vendita al dettaglio;

**PRESO ATTO** che il Decreto Legislativo n° 114 del 31.03.1998 ha innovato completamente la materia prevedendo, all'art. 11, che gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio siano rimessi alla libera determinazione di ogni esercente nel rispetto delle disposizioni di legge e dei criteri stabiliti dal Sindaco, e che il Comune, sentite le Organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, deve individuare i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, comprendendo comunque quelli del mese di dicembre nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno;

**RILEVATO** che la Legge Regionale 1° agosto 2003, nr. 11 all'art. 18 comma 5, ha previsto che ulteriori aperture rispetto a quelle consentite dalla medesima legge possono essere definite in accordo con le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

**CONSIDERATO** che la suddetta disciplina deve essere applicata agli operatori commerciali per il periodo 1° novembre - 31 maggio, in considerazione della circostanza che con determina dirigenziale n° 111 del 23/09/03 della Regione Puglia - Settore Commercio - il Comune di Monopoli è stato riconosciuto ad economia turisticamente rilevante per il periodo giugno-ottobre;

**RITENUTO** doveroso verificare la necessità di deroghe agli obblighi di chiusura domenicale e festiva;

**SENTITE** le associazioni di categoria;

**VALUTATO** che congiuntamente si è convenuto che il riposo infrasettimanale è facoltativo per entrambi i settori e nei giorni domenicali e festivi è consentita la deroga all'obbligo di chiusura nei seguenti periodi: dal 18/0 al 29/02 e dal 14/03 al 30/05/2004, nell'interesse degli operatori commerciali del settore e della stessa utenza, per garantire un più ampio servizio alla cittadinanza, in occasione delle varie festività a manifestazioni;

**VISTO** il D.lgs. n° 267/2000;

**VISTA** la Legge Regionale nr. 11 del 1° agosto 2003;

## **DISPONE**

- 1) È consentita la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per entrambi i settori nei periodi: 18/01 al 29/02 e dal 14/03 al 30/05/2004;
- 2) il riposo infrasettimanale è facoltativo per entrambi i settori;

## **AVVERTE**

Ogni titolare di esercizio commerciale di vendita al dettaglio deve osservare la seguente disciplina:

- a) possibilità di apertura dalle ore 7,00 alle ore 22,00, non superando il limite di 12 ore di apertura al giorno;
- b) obbligo di rendere noto al pubblico, con mezzi idonei (cartelli, manifesti, ecc...) l'orario di effettiva apertura dell'esercizio.
- c) obbligo di comunicare al Comune l'intenzione di avvalersi della facoltà di chiusura infrasettimanale, con indicazione, in caso affermativo, della giornata pomeridiana di chiusura.

## **PRENDE ATTO**

Che ai sensi dell'art.18 della L.R n. 11/2003 le suddette disposizioni non si applicano alle seguenti tipologie di attività: **rivendite di generi di monopoli; esercizi di vendita interni ai complessi turistici e alberghieri, esercizi di vendita al dettaglio situati nelle stazioni ferroviarie e marittime; rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora le attività di vendita citate, siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.**

## **AVVERTE**

Per eventuali violazioni alle disposizioni di cui ai punti a) e b) l'art.27 della L.R. n. 11/2003 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €500,00 ad €3.000,00.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati di vigilare per una esatta osservanza di quanto disposto.

Dalla Residenza Municipale, li 15 gennaio 2004

**L'Assessore alle Attività Produttive**  
Sig. Antonio Guccione

**Il Sindaco**  
Avv. Paolo Antonio Leoci



## **CITTA' DI MONOPOLI**

Provincia di Bari

L'anno 09 gennaio 2004, alle ore 18,00, sono presenti nella sede del comando di P.M. i sigg.ri:

Guccione Antonio - Assessore alle Attività produttive;

Centrone Maria - Dirigente inc. VI<sup>^</sup> Rip.;

Indiveri Cosimo - ASCOM - FIVA confcommercio;

Albanese Giuseppe - ACAM - FEDERCOMMERCIO;

Nardelli Maria - CNA - COM.

Si discute della regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, e dei turni di deroga all'obbligo di chiusura festiva.

Dopo ampia discussione, preso atto della necessità di una programmazione, si decide quanto segue:

**RIPOSO INFRASETTIMANALE: È FACOLTATIVO**, per entrambi i settori.

L' esercente deve comunicare se intende avvalersi della facoltà di chiusura infrasettimanale dandone comunicazione al Comune di Monopoli, nonché deve renderlo pubblico all'utenza mediante idonee forme di pubblicizzazione, unitamente agli orari di attività.

**GIORNI DOMENICALI E FESTIVI:** Dal 18/01 al 29/02, e dal 14 marzo al 30 maggio si consente la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.